

Preferite Giuseppa Cali e Paspare Catalano am-
mati da reciproca stima e affetto si sono
determinate d'unirsi in matrimonio col dop-
pio rito civile e religioso, osservate le rispettive
disposizioni legislative e canoniche, ma prima
vogliono in virtù di quest'atto stabilire i
patti e le condizioni che regoleranno
la loro futura unione, dichiarando anzitutto
di volere adottare il regime dotale, giustamente
è prescritto dal Codice Civile.

Ciò fatto i suddetti coniugi Giovanni Cali e
Rosaria Marino, volendo contribuire al buon
decoro e sostegno del suddetto futuro matrimonio,
costituiscono in dote alla nominata loro figlia
Giuseppa Cali accettante e per essa accettante
il cognato di lei futuro sposo:

1^o tante oggetti di biancheria stivati da un
perito scelto d'accordo del valore di lire cento
cinquanta, con espressa dichiarazione che la
stima ne produce la vendita verso il fu-
turo sposo, il quale si dichiara debitore del
prezzo dato ed attribuito ai predetti oggetti di
biancheria, che si ritireranno introdotti nel
la casa maritale col patto della celebrazione
del prossimo matrimonio.

2^o la somma di lire duecentocinquanta
che in denaro effettivo, che i coniugi Cali
e Marino si obbligano di impiegare nel
termine di anni due da oggi nell'acquisto
di una casa terrana a nome e per conto
della anzidetta loro figlia e da rimanere
come fondo dotale della stessa con tutti i
vincoli di legge, però è data ampia facoltà
a costei di rendere la casa che le sarà
comprata colla sua autorizzazione suffi-
ciente, senza bisogno di alcuna autorizzazione
del Tribunale a condizione però che il ricava-
ndo prezzo sia impiegato nell'acquisto
di altra casa, sempre a nome e per con-
to della medesima Giuseppa Cali e col
vincolo dotale.

Il predetto futuro sposo Paspare Catalano
promette e si obbliga di fare amministrare
e la superiore dote e di farne la restituzio-
ne, quando ne sarà il caso, nei modi di
legge, però la suddetta Giuseppa Cali au-
torizzata come sopra, rinuncia all'ipoteca
legale, che lo spetterebbe in garanzia della sua
dote e perciò le parti dispenzano in tutto
e assoluto, liberamente d'ogni responsabilità.

238
L. 150
755
204

L. 150